

Aree di crisi industriale complessa, Cigs senza contributo addizionale

Mauro Marrucci

Esonero dal contributo addizionale per il 2025: è l'impulso che l'articolo 6 del Dl 92/2025 imprime alla Cigs per le aree di crisi industriale complessa, rifinanziata con 70 milioni di euro per quest'anno.

Si rafforza così lo strumento per il sostegno al reddito in deroga, previsto dall'articolo 44, comma 11-bis, del Dlgs 148/2015, per le imprese operanti nei territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale, riconosciuti come tali dal ministero delle Imprese e del made in Italy (in base all'articolo 27 del Dl 83/2012, convertito dalla legge 134/2012), per ragioni derivanti da:

crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Si tratta di uno specifico intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria con risorse destinate allo scopo, nel limite di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, in deroga ai limiti di durata massima complessiva previsti dall'articolo 4, comma 1, del Dlgs 148/2015, oltre a quelli specifici stabiliti dall'articolo 22 dello stesso provvedimento per le causali di crisi, riorganizzazione e contratto di solidarietà, istituito per il 2016 e 2017 dall'articolo 2 del Dl 185/2016 e rifinanziato annualmente (per il 2025, dall'articolo 1, comma 189, della legge di Bilancio, 207/2024).

Il trattamento è autorizzato, previo accordo sindacale stipulato in sede governativa presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del ministero delle Imprese e del made in Italy, a condizione che l'impresa presenti un piano di recupero occupazionale che preveda, in termini dettagliati, appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando di non poter ricorrere al trattamento Cigs secondo le disposizioni del Dlgs 148/2015, oltre che di quelle attuative.

Pertanto, l'ulteriore trattamento straordinario può essere autorizzato sia qualora l'impresa abbia già esaurito la durata massima consentita dai trattamenti di integrazione salariale, in via generale o in base alle singole causali di intervento, sia in assenza dei criteri che permettono di ricorrere alle classiche causali previste dall'articolo 21 del Dlgs 148/2015.

Per la formazione dell'accordo sindacale, così come per la presentazione dell'istanza, non si tiene conto delle disposizioni degli articoli 24 e 25 del Dlgs 148/2015 in materia di consultazione sindacale e procedimento.

Secondo la prassi ministeriale (si vedano le circolari del ministero del Lavoro 30 e 35 del 2016), la domanda deve essere presentata entro un termine "congruo" - cioè coerente con la complessiva messa a punto della procedura – in deroga al termine secco di sette giorni per l'inoltro, che ordinariamente decorrono dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento (articolo 25, comma 1, del Dlgs 148/2015).

L'istanza deve essere comunque corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario e dal verbale di accordo sindacale.

Per quanto non derogato, l'applicazione dell'ammortizzatore è subordinata ai principi generali fissati dagli articoli da 1 a 8 del Dlgs 148/2015, riguardanti, con la sola eccezione dei limiti di durata, lavoratori beneficiari (compresi gli apprendisti), misura e massimale, contribuzione addizionale, modalità di erogazione e termini per il rimborso delle prestazioni, compatibilità con lo svolgimento di un'altra prestazione lavorativa, autonoma o subordinata, per i destinatari.

In questo quadro, tuttavia, l'articolo 6 del Dl 92/2025, ha disposto che i datori di lavoro, previa richiesta, sono esonerati per il 2025 dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 5, comma 1, del Dlgs 148/2015 per tutto il periodo di godimento del trattamento, con riferimento alla stessa annualità.

L'esonero non spetta o, se è già in godimento, si interrompe qualora, durante il periodo di utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria, il datore di lavoro attivi una procedura di licenziamento collettivo in base agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991.

© RIPRODUZIONE RISERVATA